

RICORSO AL TAR CONTRO LA LEGGE DINI: PER ALCUNI SI TRATTA DI UNA IPOTESI IRREALISTICA

martedì 21 ottobre 2008



Molti militari ed appartenenti alle ff.oo. si stanno attivando per esperire ricorsi giurisdizionali al TAR contro la legge Dini sulla riforma del sistema pensionistico.

Tuttavia, vi sono due scuole di pensiero sui modi per ottenere un equo trattamento pensionistico: la prima è quella che privilegia il "mega-ricorso collettivo", e la seconda che giudica "irrealistica" tale ipotesi.

Oggi vogliamo fornire ai nostri lettori alcuni contributi pubblicati da importanti associazioni.

Cominciamo con il parere della [Rete Legale](#)

PERCHÉ APPARE IRREALISTICA L'IPOTESI DI UN RICORSO COLLETTIVO CONTRO LA LEGGE DINI

Attivati dall'associazione [Ficiesse](#), forniamo la nostra opinione in merito all'ipotesi di un ricorso collettivo per ottenere l'estensione del sistema retributivo al personale delle Forze armate e di polizia che alla data del 31 dicembre 1995 non avevano ancora maturato i diciotto anni di contributi pensionistici.

Come noto, la legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta "legge Dini") ha profondamente riformato il sistema pensionistico italiano, stabilendo, per quello che in questa sede interessa, il passaggio (più esattamente, il ritorno) dal sistema retributivo di calcolo delle pensioni (basato sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi) al sistema contributivo (basato sull'ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa) e, parallelamente, dando l'avvio alla costituzione di forme di previdenza complementare (cc.dd. fondi pensione), "allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale".

Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate con il nuovo sistema di calcolo contributivo saranno, presumibilmente, di importo sensibilmente inferiore rispetto a quelle liquidate con il vecchio sistema di calcolo retributivo.

Il mantenimento del livello di copertura previdenziale è, dunque, chiaramente legato all'attivazione ed al funzionamento, accanto al c.d. "primo pilastro" (ossia, al trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), del c.d.

“secondo pilastro” (cioè, di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, erogati da fondi pensione, ad adesione volontaria, di carattere collettivo o di categoria).

Una delle principali forme di finanziamento della previdenza complementare è costituita dal trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

In ragione di ciò, la legge n.335/1995 ha coerentemente previsto l'estensione ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del regime del T.F.R. dei lavoratori privati, demandando alla contrattazione collettiva di definire le modalità attuative, con riguardo ai necessari adeguamenti della struttura retributiva e contributiva.

QUESTO PASSAGGIO ERA ED È FONDAMENTALE, ai fini di cui sopra, in quanto il T.F.R. ha natura di retribuzione differita, mentre invece il trattamento di fine servizio (T.F.S.), che spetta al personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni, ha natura previdenziale.

Ad oggi, sebbene siano trascorsi ormai tredici anni dalla riforma Dini, l'attuazione di quanto previsto in materia di previdenza complementare per il personale del pubblico impiego non può, tuttavia, dirsi completata.

Infatti, la legge n.335/1995 aveva demandato alla contrattazione collettiva di definire le modalità con le quali realizzare il passaggio dal T.F.S. al T.F.R., individuando i necessari adeguamenti della struttura retributiva e contributiva.

La contrattazione collettiva ha definito i passaggi di cui sopra, ma il termine ultimo per esercitare quella opzione sulla destinazione del T.F.R. (che i lavoratori del settore privato hanno dovuto esercitare entro il 30 giugno 2007 e che segna il momento di reale avvio della generale operatività del c.d. secondo pilastro) è stato rinviato, per i lavoratori del settore pubblico (in servizio al 31.12.2000), AL 31 DICEMBRE 2010.

Ancora più complessa è la situazione per il PERSONALE DEL PUBBLICO IMPIEGO C.D. NON CONTRATTUALIZZATO e, quindi, per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, la disciplina del trattamento di fine rapporto e l'istituzione delle forme pensionistiche complementari del quale erano stati demandati alle procedure di concertazione e negoziazione di cui al D.Lgs. n.195/1998, le quali, tuttavia, non sono state ancora concretamente attivate.

Sicché, pur essendo stato il personale in parola interessato, come tutto quello del pubblico impiego, dal passaggio dal metodo di calcolo della pensione con il sistema retributivo a quello con il sistema contributivo, resta, tuttavia, per esso ancora di là venire la predisposizione dei necessari passaggi per quello che avrebbe dovuto essere il parallelo avvio della previdenza complementare.

L'iniziativa giudiziale sollecitata con le e-mail pervenute nelle settimane scorse a iscritti o simpatizzanti di Ficiesse è dichiaratamente finalizzata ad ottenere che il trattamento pensionistico obbligatorio di Forze Armate e Forze di Polizia torni ad essere calcolato con il sistema retributivo, finché non sarà dato concreto avvio alla previdenza complementare. Questo, attraverso un'azione che porti ad investire la Corte Costituzionale del giudizio in ordine alla legittimità costituzionale della c.d. riforma

Dini, sotto il profilo, pare di capire, della irragionevolezza e della violazione dell'art.38 Cost., laddove è stato previsto l'immediato passaggio al sistema contributivo (per il personale avente al 1° gennaio 1996 una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni) in difetto della contestuale immediata attivazione della previdenza complementare.

Ora, pur emotivamente comprendendosi le ragioni che, a fronte del quadro sopra assai sinteticamente delineato, muovono l'iniziativa in discorso, **SEMBRA DAVVERO MOLTO IMPROBABILE** che possa pervenirsi ad un qualche risultato concreto con un'azione come quella di cui sopra e, più in generale, con un approccio di tipo giudiziale.

È vero, infatti, che la Corte Costituzionale ha già avuto modo di valutare e di evidenziare il ruolo ed il rilievo della previdenza complementare, affermando che:

" la previdenza complementare (integrativa o aggiuntiva del trattamento erogato dall'assicurazione generale obbligatoria) si colloca nell'alveo dell'art. 38 Cost., secondo comma, secondo la scelta legislativa di istituire un collegamento funzionale tra la prima e la previdenza obbligatoria, quale momento essenziale della complessiva riforma della materia, al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all'intero sistema pensionistico" (cfr. sentenza n.393/2000 e ordinanza n.319/2001).

Ma è anche vero, però, che il Giudice delle leggi ha già rilevato e chiarito che la legge n.335/1995 si inserisce in un "processo riformatore", rinveniente *"ragionevole giustificazione nella necessità di influire sull'andamento tendenziale della spesa previdenziale, al fine di stabilizzare il rapporto tra la stessa ed il prodotto interno lordo"* (cfr. ordinanza n.319/2001).

Inoltre, pare, a dir poco, irrealistico immaginare che sia possibile un ritorno, anche solo di una parte del personale del pubblico impiego, al sistema retributivo, in un momento in cui permane, come e forse ancor più che tredici anni fa, l'esigenza di "stabilizzare" il sistema pensionistico pubblico e gli interventi posti in essere dal legislatore hanno conservato e conservano, dunque, intera quella "ragionevole giustificazione", che la Corte Costituzionale ha già avuto modo di constatare e dichiarare.

Le disposizioni della legge n.335/1995 "costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica" (art.1, comma 2°) e, così come rispetto ad altre riforme (assai meno epocali), è da ritenere che il Giudice delle leggi ben difficilmente si arrischierebbe a porre in essere un intervento destabilizzante e ad altissimo impatto finanziario per la collettività qual è quello richiestogli con l'azione di cui sopra.

Nella più rosea delle ipotesi - e sempre che, naturalmente, il Giudice di merito ritenga di sottoporre la questione alla Corte Costituzionale -, si può pensare, invece, che quest'ultima potrebbe pronunciare una sentenza additiva di principio o una sentenza monito, ossia una di quelle sentenze che rigettano la questione proposta, indicando al legislatore i profili di criticità individuati e invitandolo ad attivarsi per rimuoverli.

Il fatto è, tuttavia, che il legislatore ha già individuato la strada attraverso la quale pervenire all'attivazione della previdenza complementare, sicché sarebbe ed è ben più logico, utile e fruttuoso, tenuto conto anche dell'occasione offerta dalla fissazione del non lontano termine del 31 dicembre 2010 per il personale del pubblico impiego c.d. privatizzato, insistere in un'azione "politica", piuttosto che avviare un'incerta azione

giudiziale, al fine di pervenire, attraverso gli strumenti della concertazione (per le Forze Armate) e di negoziazione (per le Forze di Polizia), alla concreta determinazione delle modalità e dei tempi per l'avvio della previdenza complementare anche per il personale del pubblico impiego non privatizzato.

LA RETE LEGALE

RICORSI CONTRO LEGGE DINI. PER L'ESPERTO SILP, LA STRADA DA SEGUIRE È SINDACALE

Abbiamo esaminato il materiale sulla proposta iniziativa legale per la disapplicazione della cosiddetta "legge Dini" in materia di sistema previdenziale per il personale delle Forze armate e di Polizia.

Quanto sostenuto nella disamina è condivisibile da un punto di vista logico. Nell'analisi, tendente a fornire presupposti giuridici, la finalità che emerge è quella di far dichiarare il diritto di eventuali ricorrenti, sebbene non abbiano i requisiti contributivi previsti, a mantenere il sistema retributivo, in conseguenza del mancato avvio della previdenza complementare nel sistema previdenziale pubblico vigente.

In effetti la legge 335/95 (Legge Dini) ha di fatto introdotto nell'ordinamento previdenziale il sistema di calcolo contributivo per i neo assunti dal 1° gennaio 1996 e quello pro-rata (o misto), composto da due o tre quote di pensione (calcolate in maniera differente, per effetto di precedenti riforme), che interesserà coloro chi possedeva meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 e meno di 18 anni al 31 dicembre 1995.

Evidentemente, le modifiche dei sistemi di calcolo delle pensioni, anche dei dipendenti pubblici (comprese le Forze armate e di polizia) - consistenti nel passaggio dal sistema di calcolo retributivo (basato sull'ultima retribuzione e sulla media delle stesse), tuttora vigente nei confronti di coloro i quali possiedono almeno 15 e 18 anni di contributi, rispettivamente al 31.12.1992 e al 31.12.1995 - erano ovviamente necessitate da esigenze di bilancio, tanto che le future pensioni, calcolate parzialmente o totalmente con il sistema contributivo, avranno rendimenti comparati inferiori.

L'obiettivo delle riforme previdenziali, con l'innalzamento dell'età di pensionamento e l'introduzione di nuovi meccanismi di calcolo, tende al contenimento della spesa previdenziale.

La legge 335 prevedeva, però, contestualmente alle modifiche di calcolo, anche l'avvio della previdenza complementare, con la costituzione di fondi pensione, proprio per compensare il differenziale delle future rendite pensionistiche.

In sostanza si ipotizzava di sviluppare in parallelo il cosiddetto "Il pilastro", quello della previdenza complementare, da aggiungere alla previdenza obbligatoria (il "I pilastro"), il cui fine era di integrare la pensione pubblica.

Purtroppo, fino a oggi il solo comparto pubblico che può usufruire della previdenza complementare è quello della Scuola, dove è operante il fondo "Espero".

La discrasia è davvero rilevante poiché, se è pur vero che il personale delle Forze armate e di polizia sarà interessato dai primi provvedimenti di pensionamento di vecchiaia - con i nuovi sistemi di calcolo e la vigente normativa - orientativamente a partire dal 2015, è indubbio che 11 anni di completa assenza di fondi pensione incideranno negativamente, se non interverranno correttivi sulle future rendite.

Le carenze del sistema così delineato, producono anche attualmente effetti negativi, in particolare nei confronti dei TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI INVALIDITÀ e quelli indiretti erogati in favore degli aventi causa, per DECESSO DEL DIPENDENTE.

Sotto il profilo della tutela giurisdizionale, diversi sarebbero gli aspetti giuridici da sollevare. I più evidenti sono quelli relativi al mancato avvio dei fondi pensione (sebbene già previsti e sostanzialmente disciplinati per legge) e la disparità di trattamento tra coloro che fruiscono del sistema retributivo e quelli che fruiranno del sistema contributivo senza la previdenza complementare (anch'esso di fatto disciplinato per legge).

Se non che, il TAR del Lazio (che è l'organo giurisdizionale competente per gli atti non limitati territorialmente), in sede di un eventuale ricorso, potrebbe eccepire il DIFETTO DI GIURISDIZIONE. Così come avvenuto il 27 febbraio scorso, anche se in un ambito diverso, per un ricorso con il quale si chiedeva di inviare l'attuale legge elettorale alla Corte Costituzionale per un esame di legittimità. Come analogamente, anche se sempre per questioni diverse, in passato l'eccezione di incostituzionalità è stata respinta dal medesimo TAR e poi dal Consiglio di Stato per un ricorso collettivo contro il numero chiuso all'Università imposto dalla legge n. 264 del 1999.

Va osservato, inoltre, come la Corte Costituzionale, con riferimento a ipotetiche eccezioni di costituzionalità per disparità di trattamento e per il mancato avvio della previdenza complementare, SI È GIÀ PRONUNCIATA.

In sintesi, la Corte ha affermato il principio che in ambito previdenziale non esistono diritti acquisiti trattandosi di materia oggetto di bilancio dello Stato e per la quale lo Stato, ex art. 117 Cost., ha competenza esclusiva.

Con la sentenza, infatti, del 18 maggio 2006 (eccezione di legittimità costituzionale riguardo diverse norme in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato, sollevata dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Liguria) la Corte nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione sollevata, si espressa con le seguenti testuali parole:

"... questa Corte, esaminando analoghe questioni di legittimità costituzionale, ha già avuto modo di affermare che il principio della proporzionalità della pensione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nonché della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia - che deve essere osservato non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta - non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, giacché spetta alla discrezionalità del legislatore determinare le modalità di attuazione del principio sancito dall'art. 38 della Costituzione (sentenza n. 30 del 2004); conseguendo tale

determinazione al bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai mezzi necessari per far fronte agli impegni di spesa, con il limite comunque di assicurare la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona (sentenza n. 457 del 1998)."

È ciò che avviene, d'altra parte, anche in materia fiscale, dove le modifiche annuali al sistema impositivo determinano a volte altrettante, evidenti disparità di trattamento. Ebbene, anche tali questioni sono sottratte al giudizio di legittimità perché si tratta di materia oggetto di bilancio dello Stato.

Ma anche nella (secondo noi altamente improbabile) ipotesi che si riuscisse a sottoporre la questione al giudizio della Corte Costituzionale e a pervenire a una pronuncia di incostituzionalità, non si verrebbe automaticamente all'applicazione del sistema retributivo ma sarebbe comunque necessario un intervento specifico del legislatore.

Senza considerare che la materia pensionistica è oggetto di giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti (ma in questo caso mancherebbero i provvedimenti pensionistici da impugnare, tranne quelli eventualmente relativi ai trattamenti di invalidità e indiretti).

La strada che può avere successo, quindi, non è quella giudiziaria, ma quella dell'attivazione delle rappresentanze delle categorie interessate (sindacati di polizia e rappresentanza militari) al fine di ottenere finalmente l'emanazione dei regolamenti attuativi della previdenza complementare previsti fin dal decreto legislativo 124 del 1993 e più recentemente dalla legge 296 del 2006.

CAMILLO BRUNO

Esperto previdenziale Silp per la Cgil

IL PARERE DELLO STUDIO LEGALE DI ASSODIPRO



Come noto, la legge 08.08.1995, n.335 (c.d. legge Dini) ha profondamente riformato il sistema pensionistico italiano, stabilendo, in estrema sintesi e per quello che in questa sede interessa, il passaggio (più esattamente, il ritorno) dal sistema retributivo di calcolo delle pensioni (basato sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi) al sistema contributivo (basato sull'ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa) e, parallelamente, dando l'avvio alla costituzione di forme di previdenza complementare (cc.dd. fondi pensione), "allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale". Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate con il nuovo sistema di calcolo contributivo saranno, presumibilmente, di importo non poco inferiore rispetto a quelle liquidate con il vecchio sistema di calcolo retributivo. Il mantenimento del livello di copertura previdenziale è, dunque, chiaramente legato all'attivazione ed al funzionamento, accanto al c.d. primo pilastro (ossia, al trattamento pensionistico a

carico dell'assicurazione generale obbligatoria), del c.d. secondo pilastro (cioè, di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, erogati da fondi pensione, ad adesione volontaria, di carattere collettivo o di categoria). Una delle principali forme di finanziamento della previdenza complementare è costituita dal trattamento di fine rapporto (T.F.R.). In ragione di ciò, la legge n.335/1995 ha coerentemente previsto l'estensione ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del regime del T.F.R. dei lavoratori privati, demandando alla contrattazione collettiva di definire le modalità attuative, con riguardo ai necessari adeguamenti della struttura retributiva e contributiva. Questo passaggio era ed è fondamentale, ai fini di cui sopra, in quanto il T.F.R. ha natura di retribuzione differita, mentre invece il trattamento di fine servizio (T.F.S.), che spetta al personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni, ha natura previdenziale. Ad oggi, sebbene siano trascorsi ormai tredici anni dalla riforma Dini, l'attuazione di quanto previsto in materia di previdenza complementare per il personale del pubblico impiego non può, tuttavia, dirsi completata.

Infatti, la legge n.335/1995 aveva demandato alla contrattazione collettiva di definire le modalità con le quali realizzare il passaggio dal T.F.S. al T.F.R., individuando i necessari adeguamenti della struttura retributiva e contributiva. La contrattazione collettiva ha definito i passaggi di cui sopra, ma il termine ultimo per esercitare quella opzione sulla destinazione del T.F.R. (che i lavoratori del settore privato hanno dovuto esercitare entro il 30 giugno 2007 e che segna il momento di reale avvio della generale operatività del c.d. secondo pilastro) è stato rinviato, per i lavoratori del settore pubblico (in servizio al 31.12.2000), al 31 dicembre 2010. Ancora più complessa è la situazione per il personale del pubblico impiego c.d. non contrattualizzato e, quindi, per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, la disciplina del trattamento di fine rapporto e l'istituzione delle forme pensionistiche complementari del quale erano stati demandati alle procedure di concertazione e negoziazione di cui al D.Lgs. n.195/1998, le quali, tuttavia, non sono state ancora concretamente attivate. Sicché, pur essendo stato il personale in parola interessato, come tutto quello del pubblico impiego (assunto dal 1° gennaio del 1996 o non avente 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995), dal passaggio (integrale, nel primo caso, parziale, nel secondo caso) dal metodo di calcolo della pensione con il sistema retributivo a quello con il sistema contributivo, resta, tuttavia, per esso ancora di là venire la predisposizione dei necessari passaggi per quello che avrebbe dovuto essere il parallelo avvio della previdenza complementare.

In relazione al sopra descritto stato di cose interessante il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, si è avuta notizia che vengono proposte iniziative giudiziali finalizzate, in sostanza, ad ottenere che il trattamento pensionistico obbligatorio di Forze Armate e Forze di Polizia torni ad essere calcolato con il sistema retributivo, finché non sarà dato avvio alla previdenza complementare. Questo attraverso azioni che portino ad investire la Corte Costituzionale del giudizio in ordine alla illegittimità costituzionale della c.d. riforma Dini, sotto il profilo, pare di capire, della irragionevolezza e della violazione dell'art.38 Cost., laddove è stato previsto l'immediato passaggio al sistema contributivo (per il personale avente al 31.12.1995 un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni) in difetto della contestuale immediata attivazione della previdenza complementare.

Ora, pur comprendendosi le ragioni di fatto che, a fronte del quadro sopra assai sinteticamente delineato, muovono le iniziative in discorso, sembra davvero molto improbabile che possa pervenirsi ad un qualche risultato concreto con azioni come quelle di cui sopra e, più in generale, con un approccio di tipo giudiziale. Infatti, anche

a voler considerare risolte le tutt'altro che semplici ed irrilevanti questioni tecnico-procedurali sottostanti ad iniziative del tipo in discorso, va considerato: in primo luogo, che è pacifico, nella giurisprudenza costituzionale, che non esiste un "diritto al regime previdenziale" previgente; in secondo luogo, che se è vero che la Corte Costituzionale ha già avuto modo di valutare e di evidenziare il ruolo ed il rilievo della previdenza complementare (affermando che "la previdenza complementare (integrativa o aggiuntiva del trattamento erogato dall'assicurazione generale obbligatoria) si colloca nell'alveo dell'art. 38 Cost., secondo comma, secondo la scelta legislativa di istituire un collegamento funzionale tra la prima e la previdenza obbligatoria, quale momento essenziale della complessiva riforma della materia, al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all'intero sistema pensionistico": cfr. sentenza n.393/2000 e ordinanza n.319/2001), è vero anche, però, che il Giudice delle leggi ha già rilevato e chiarito pure che la legge n.335/1995 si inserisce in un "processo riformatore", rinveniente "ragionevole giustificazione nella necessità di influire sull'andamento tendenziale della spesa previdenziale, al fine di stabilizzare il rapporto tra la stessa ed il prodotto interno lordo" (cfr. ordinanza n.319/2001). Sicché, pare, a dir poco, irrealistico immaginare che sia possibile un ritorno, anche solo di una parte del personale del pubblico impiego, al sistema retributivo. Tanto più in un momento in cui permane, come e forse ancor più che tredici anni fa, l'esigenza di "stabilizzare" il sistema pensionistico pubblico e gli interventi posti in essere dal legislatore hanno conservato e conservano, dunque, intera quella "ragionevole giustificazione", che la Corte Costituzionale ha già avuto modo di constatare e dichiarare. Le disposizioni della legge n.335/1995 "costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica" (art.1, comma 2°) e, così come rispetto ad altre riforme (assai meno epocali), è da ritenere che il Giudice delle leggi ben difficilmente si arrischierebbe a porre in essere un intervento destabilizzante e ad altissimo impatto finanziario per la collettività qual è quello richiestogli con l'azione di cui sopra.

Nella più rosea delle ipotesi - e sempre che, naturalmente, il Giudice di merito ritenga di sottoporre la questione alla Corte Costituzionale -, si può pensare, invece, che quest'ultima potrebbe pronunciare una sentenza additiva di principio o una sentenza monito, ossia una di quelle sentenze che rigettano la questione proposta, indicando al legislatore i profili di criticità individuati e invitandolo ad attivarsi per rimuoverli. Il fatto è, tuttavia, che il legislatore ha già individuato la strada attraverso la quale pervenire all'attivazione della previdenza complementare, sicché sarebbe ed è ben più logico, utile e fruttuoso, tenuto conto anche dell'occasione offerta dalla fissazione del non lontano termine del 31 dicembre 2010 per il personale del pubblico impiego c.d. privatizzato, insistere in un'azione "politica", piuttosto che avviare un'incerta azione giudiziale, al fine di pervenire, attraverso gli strumenti della concertazione (per le Forze Armate) e della negoziazione (per le Forze di Polizia), alla concreta determinazione delle modalità e dei tempi per l'avvio della previdenza complementare anche per il personale del pubblico impiego non privatizzato